
INTORNO ALLA DOTTRINA MORALE E GIURIDICA DI S. TOMMASO D'AQUINO

A PROPOSITO DI UN RECENTE SAGGIO (1)

Il Passerin d'Entrèves ci ha data una nuova e interessante interpretazione della dottrina tomistica in un recente saggio nel quale ha cercato di difendere questa dottrina dall'accusa d'aver legalizzato l'etica ed ha concluso affermando che per S. Tommaso, come per S. Paolo, la pienezza della vita morale cristiana consiste, in ultima istanza, in una liberazione dalla "servitù della legge", (pag. 32).

Non è mio intento esaminare criticamente questo saggio che mi sembra, peraltro, di notevole importanza, per la critica alle interpretazioni volontaristiche e realistiche, per la distinzione fra legalità e giustizia, e, specialmente, per lo sforzo di mettere in luce gli aspetti più vivi e moderni della dottrina tomistica. Allo scopo di evitare facili fraintendimenti e deduzioni erronee, in queste poche righe, mi propongo soltanto di stabilire quali siano i limiti che, secondo me, vanno posti allo sforzo di modernizzare il pensiero

(1) Cfr. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Diritto naturale e distinzione fra morale e diritto nel pensiero di S. Tommaso d'Aquino*, nella "Rivista di filosofia neo-scolastica", XXIX, 1937, fasc. IV. Nel testo, si citano tra parentesi le pagine dell'estratto.

dell'Aquinate, e, più precisamente, di chiarire quali debbano essere l'esatto significato e la vera portata d'un'osservazione programmatica che il P. fa all'inizio del suo saggio. In tale osservazione si dice testualmente: "sembra che la moderna speculazione intorno al diritto abbia compiuto un intero circolo su se stessa, venendosi a trovare in una posizione che, per quanto radicalmente diversa nelle premesse, non è tuttavia molto lontana nelle conclusioni dalle posizioni del pensiero anteriore allo sforzo, che si dice proprio del pensiero moderno, di separare nettamente la sfera del diritto da quella della morale.", (p. 2).

È evidente che questa osservazione poggia su ben giustificati motivi, cioè sulla coincidenza delle idee svolte dalla moderna critica neo-hegeliana con alcune affermazioni della dottrina tomistica, rilevate dal P. e, specialmente, con quell'affermazione per la quale i caratteri differenziali e la positività, nel significato comunemente attribuitole, non varrebbero a fondare nè a giustificare una pretesa autonomia del diritto nel senso di una specificità tutta sua, irriducibile all'etica. A tale proposito, il P. ricorda, infatti, le analoghe critiche mosse dai neo-hegeliani italiani contro le dottrine della positività e dei caratteri differenziali e, in genere, contro lo sforzo fatto dai neo-kantiani per "salvaguardare l'autonomia della sfera giuridica di fronte alla sfera morale, autonomia consacrata da "un'analisi logica secolare", dei caratteri propri e distintivi della giuridicità, che costituisce la preziosa conquista della moderna filosofia del diritto.", (p. 1). Tali critiche, formalmente affini al pensiero tomistico, hanno invero concluso col dichiarare l'insostenibilità del concetto del diritto naturale come specifico criterio deontologico del diritto, con l'affermare la natura essenzialmente morale di ogni ricerca intorno a tale criterio, e, quindi, col risolvere, anzichè escludere, il problema del diritto naturale nel problema etico generale (1).

(1) Il P. ha specialmente presenti gli scritti del CAMMARATA, cfr. *Studi sul problema del diritto naturale*, Catania, 1936. Quivi si afferma infatti "non vi

Se la coincidenza della dottrina di S. Tommaso con alcune recenti teorie idealistiche può giustificare l'affermazione del P. sopra riferita, a questa affermazione non si deve però attribuire, come ho detto, una portata ed un significato maggiore di quello che essa effettivamente abbia. Da tale affermazione non si deve dedurre (come sarebbe peraltro assai facile) che lo sforzo compiuto in tanti secoli dal pensiero moderno sia riuscito completamente vano, e che "l'intero circolo su se stessa", di cui parla il P. non abbia, come di fatto ha, un semplice carattere esteriore e contingente, ma abbia invece un valore effettivo ed intrinseco, tale, cioè, da far supporre che la moderna speculazione filosofica intorno al diritto si prepari a ritornare sostanzialmente verso le posizioni tradizionali della scolastica medievale.

Per evitare questi possibili fraintendimenti e queste erronee deduzioni, è quindi utile ricordare le notevoli, irriducibili caratteristiche, le quali, malgrado le formali analogie, separano in modo completo e definitivo il pensiero moderno dal medioevale. È, più precisamente, opportuno spiegare in che consista quella "radicale diversità delle premesse", a cui il P. accenna per semplice inciso facendo, in tal modo, un'allusione che, se mi pare insufficiente ad escludere le deduzioni erronee e i possibili fraintendimenti di cui ho parlato, può però dimostrare come in questi fraintendimenti ed errori il P. non sia caduto e come quanto ora sto per dire costituisca soltanto un chiarimento e non già una vera e propria critica del suo saggio.

Per S. Tommaso, l'idea che la positività, intesa come attualità storica, nulla aggiunga e nulla tolga alla giuridicità, e che essa si riduca perciò ad indicare la posizione logica di tutte quante le norme identificandosi con un criterio esclusivo di regolarità, trova,

sono molti problemi deontologici, ma un sol problema deontologico, il problema cioè del Dovere, della Moralità, problema veramente speculativo perchè universale, e di una universalità che non è mera generalità „ (pag. 16).

secondo l'interpretazione del P., il suo fondamento nel fatto che, per l'Aquinate, soltanto il diritto giusto è propriamente diritto e che la giuridicità (e quindi ad un tempo l'obbligatorietà) di tutte quelle norme è data dal loro riferimento "a quella norma suprema che costituisce la loro ultima fonte e la base di tutto il sistema: che è, come sappiamo, la norma del diritto naturale", (p. 6). Per le moderne dottrine neo-hegeliane l'affermazione formalmente analoga per la quale il predicato della positività, nel senso anzidetto, non implicherebbe, necessariamente, quello della giuridicità ed avrebbe quindi il significato d'indicare "una norma o un complesso di norme come criteri esclusivi di regolarità in relazione ad una o più attività pratiche", trova invece il suo legittimo fondamento nella concezione logica, o, più esattamente, logico-intellettualistica della giuridicità stessa, che, per queste dottrine, coincide essenzialmente con la positività e va intesa come assunzione esclusiva di norme a criteri di regolarità di una o più attività pratiche.

Evidentemente, la nuova dottrina della positività elaborata da alcuni idealisti moderni può essere utile per meglio intendere quella tomistica e si deve essere grati al P. per aver rilevato fra queste dottrine alcune affinità di carattere contingente e formale. Malgrado queste affinità, si deve però sempre ricordare che le recenti posizioni idealistiche, (soprattutto nella fase di estremismo logicistico del Cammarata, tenuta presente dal P.), non possono essere sostanzialmente ravvicinate alla concezione tomistica perchè, per esse, l'esclusività, o meglio, la regolarità esclusiva, prescinde totalmente dalla dipendenza da un contenuto etico. Mentre per S. Tommaso la scelta del criterio esclusivo di regolarità è *confinata nella conformità alla giustizia, alla norma del diritto naturale*, per il neo-hegelismo moderno, tale scelta è *determinata invece da motivi ed interessi di carattere storico* e quindi, per esso, qualunque gruppo di norme può essere postulato come criterio esclusivo di regolarità. A differenza di quella tomistica, la dottrina idealistica qui ricordata è caratterizzata da un logicismo assoluto. Per questa: "nessuna norma può dirsi giuridica se con-

siderata come un possibile criterio direttivo della condotta „; “ tutte le norme possono dirsi giuridiche quando vengono considerate, in relazione ad una o più attività pratiche, come esclusivi criteri di regolarità... di queste „; la scelta di un determinato complesso di norme come criteri esclusivi di regolarità è soltanto “ dovuta all’interesse che può offrire il complesso medesimo sotto l’aspetto storico „ (1).

È noto che al pari della filosofia tomistica, la critica idealistica, a cui allude il P., ha finito “ per riaffermare il carattere essenzialmente morale di ogni ricerca intorno al criterio deontologico del diritto, dissolvendo piuttosto che negando il problema del diritto naturale nel problema etico generale „ (p. 2). È però ugualmente noto che questa riaffermazione è stata fatta dall’idealismo soltanto perchè, in base alla sua concezione logicistica della giuridicità e alla sua riduzione del diritto a semplice astrattezza, era evidentemente necessario negare “ uno specifico criterio deontologico del diritto, che, per il fatto stesso di applicarsi ad un astratto, non potrebbe essere altro che una chimera „ (2). Data l’affinità formale delle due conclusioni, è evidentemente opportuno non dimenticare che il rapporto fra diritto e morale, nel pensiero idealistico qui considerato, è un rapporto fra astratto e concreto, e non già un rapporto fra concreti; che la risoluzione del problema deontologico del diritto nel problema etico generale consiste, per tale pensiero, nella risoluzione dell’astrattezza giuridica nella concretezza morale e non ha nulla che fare con la concezione tomistica per cui il principio del diritto naturale è un principio intrinsecamente e squisitamente morale, e la giuridicità, come la giustizia, non è che un aspetto, un carattere necessario ed ineliminabile della vita morale.

(1) Cfr. CAMMARATA, *La positività del diritto e il valore pratico della norma di condotta*, in “ Studi filosofico-giuridici dedicati a Giorgio Del Vecchio „, Modena, 1930, vol. I, pp. 45-47.

(2) Cfr. CAMMARATA, *Studi...* cit., pp. 15-16.,

In sostanza, le dottrine neo-hegeliane che secondo il P., rivelano numerosi punti di contatto con la dottrina di S. Tommaso, svolgono un'obbiezione che il Croce, da tempo, ha rivolta allo Stammler (1) ed hanno essenzialmente lo scopo dimostrare come la dottrina neo-kantiana del diritto cada "nell'assurdo logico di attribuire ad una specie, nell'ambito di un genere, la funzione di criterio valutativo, di ideale di perfezione,, (p. 2). Tali dottrine neo-hegeliane rimangono però sempre, insieme con quelle neo-kantiane da loro criticate, sul piano del pensiero moderno, il quale ricerca il criterio della giuridicità nell'io come principio assoluto e autonomo (2), nell'atto dell'individuo inteso come lo Spirito concreto individualizzato (3), e si distingue quindi nettamente e profondamente dal pensiero medioevale che ricerca invece tale criterio in una realtà trascendente, e pone il fondamento dell'obbligazione morale e giuridica in Dio, nella suprema volontà creatrice, la quale è rivestita del potere di dettar leggi alla sua creatura (4).

Questa radicale differenza che distingue il pensiero tomistico da quello moderno, tanto del neo-hegelismo quanto del neo-kantismo, se da un lato ci ha spinti a spiegare come le affinità che il P. ha rilevate con le più recenti dottrine neo-hegeliane siano soltanto formali e contingenti, dall'altro ci deve condurre ad avvertire che sono, in egual modo, estrinseci e superficiali quei ravvicinamenti che ben sovente si fanno fra le dottrine del giusnaturalismo scolastico e cattolico e quelle del neo-kantismo moderno.

Sono certo evidenti le ragioni per cui, ad esempio, i seguaci dell'indirizzo neo-tomistico possono considerare oggi con simpatia

(1) Cfr. CROCE, *Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell'economia*, Napoli, 1926, p. 34.

(2) Cfr. DEL VECCHIO, *Lezioni di filosofia del diritto*, 3^a, Roma, 1936, p. 367.

(3) Cfr. CROCE, *Filosofia della pratica*, 3^a, Bari, 1932, p. 313.

(4) Cfr. MESSINEO, *Il diritto naturale e la sua immutabilità e assolutezza*, in "La civiltà cattolica", 83^o, 1932, pp. 417 ss.

il sistema neo-kantiano del Del Vecchio il quale rivela notevoli affinità col loro indirizzo per aver risolutamente affermata la necessità dell'idea assoluta della giustizia e per aver vigorosamente combattuto lo storicismo positivistico e idealistico che esclude il diritto naturale e riduce tutto il diritto a diritto positivo (1). Questa più che giustificata simpatia non deve però far scordare il carattere puramente esteriore e contingente delle affinità su ricordate, e, in particolar modo, non deve far confondere i sistemi che, come quello del Del Vecchio, poggiano sulle basi della filosofia kantiana con quegli altri che si ricollegano invece direttamente ed esplicitamente alla scolastica medioevale. E tale confusione potrebbe peraltro esser facilitata da alcune concessioni che, secondo il P. (p. 1), l'indirizzo neo-tomistico finirebbe per fare alla dottrina moderna (2) e specialmente dalla lettura di alcuni scritti di studiosi cattolici i quali considerano il Del Vecchio come uno dei più validi difensori del diritto naturale e ricollegano la sua dottrina a quella che essi chiamano "teoria tradizionale, non già, ben inteso, nel senso del secolo XVIII, ma nel senso della filosofia greca, romana e cristiana", (3).

Di fronte a questi scritti di studiosi cattolici ha manifestato il suo dissenso il Messineo il quale, in vari articoli (4), ha esaminato e accuratamente analizzato il sistema del Del Vecchio "mettendo in rilievo le differenze sostanziali che lo separano dalla

(1) Sono ben note le opere nelle quali il DEL VECCHIO ha sostenuto tali dottrine. Di queste si può vedere una chiara esposizione nelle *Lezioni...* cit.

(2) Cfr. MAGGIORE, *Lex naturalis e ius naturale in S. Tommaso di Aquino*, in "Archivio di filosofia", 1932, fasc. II, p. 131-9.

(3) Cfr. LE FUR, *Les grands problèmes du droit*, Paris, 1937, pp. 589-90, ed anche p. 259.

(4) Cfr. MESSINEO, *Il concetto di natura fisica e la causa libera. Il concetto deontologico di natura e la legge morale. L'ideale del diritto e il diritto naturale*. in "La civiltà cattolica", 84^o, 1933, pp. 584-97; 85^o, 1934, pp. 134-46; id. pp. 475-90.

tradizionale concezione della dottrina scolastica e cattolica „. Tali differenze (che non dubito non siano ignorate, nè dai seguaci dell'indirizzo neo-kantiano, nè da quei “dotti professori cattolici,, a cui il Messineo si rivolge) si ricollegano evidentemente tutte alla ben nota distinzione fra pensiero medioevale e moderno di cui sopra ho parlato e, in particolar modo, per ciò che riguarda il Del Vecchio, si riducono in sostanza ad alcuni punti caratteristici posti bene in rilievo dal Messineo. Precisamente, questi consistono: nell'aver distinto il concetto di natura fisica, sottoposta al principio di causalità, da quello di natura metafisica, nel senso deontologico e finale; nel non esser giunto a spiegare il trapasso dal non essere all'essere in base al principio di causalità che domina la natura fisica, e nell'aver quindi cercato il fondamento della legge morale e giuridica nella natura metafisica intesa come funzione e rappresentazione dell'Io; nell'aver distinto il diritto positivo (che è naturale nel senso della natura fisica) dal diritto naturale (che è naturale nel senso della natura metafisica) assegnando al primo la nota della giuridicità anche nel caso in cui violi l'esigenza razionale espressa dal secondo e attribuendo a quest'ultimo, privo d'ogni vero e proprio contenuto, un semplice valore ideale astratto; nell'aver infine aderito al monismo e nell'aver proclamato quell'autonomia assoluta della persona la quale conduce all'affermazione dell'autonomia della morale e del diritto e quindi al netto distacco “dagli insegnamenti della filosofia perenne la quale tutta si impenna sul dualismo e la trascendenza, donde poi deduce l'eteronomia della legge morale e del diritto naturale „.

Col ricordare qui infine questi rilievi del Messineo, non ho evidentemente voluto aderire all'interpretazione da lui data al sistema del Del Vecchio (discutibile sotto vari aspetti) e tanto meno ho voluto aderire alla sua tesi principale che tende ad affermare la superiorità della filosofia perenne su quella esaminata. La netta distinzione fra il pensiero tomistico e il moderno, a cui ho

accennato in queste poche righe e che, per ciò che riguarda il neo-kantismo, è stata ampiamente illustrata dal Messineo, se non vuole escludere le coincidenze formali che si possono rilevare fra di essi, non vuole, evidentemente, neanche sostenere la superiorità di una posizione filosofica di fronte all'altra. Le differenze che qui ho ricordate vogliono soltanto porre in luce le irriducibili caratteristiche e le fondamentali distinzioni di queste dottrine, per evitare, come si è detto fin dall'inizio, i facili fraintendimenti e le deduzioni erronee.

RENATO TREVES